

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 14 del 11.08.2020

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per l'acquisto di n. 20 schermi divisorii di protezione per le postazioni di front office degli Uffici ACI a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Procedura n. 23/2020.

Smart CIG n. Z182DF78FB

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ACQUISTI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione

del Servizio Patrimonio e Affari Generali in “Servizio Patrimonio”, con decorrenza dal 1° marzo 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30.10.2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la nota del Segretario Generale prot. n.1913 del 02.03.2020, con la quale la sottoscritta è stata assegnata al Servizio Patrimonio per l'assunzione di un incarico di livello dirigenziale non generale;

VISTO il provvedimento prot.194 del 05.03.2020, con il quale il Direttore del Servizio Patrimonio ha conferito alla sottoscritta l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione dell'Ufficio Acquisti per il periodo 05.03.2020 – 04.03.2023;

RICHIAMATO il documento relativo alla declaratoria delle funzioni ed attività di competenza dell'Ufficio Acquisti, incardinato nel Servizio Patrimonio;

VISTA la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

TENUTO CONTO che, con la stessa determinazione n.3676 del 03.12.2019, il Segretario Generale ha stabilito che i Dirigenti di seconda fascia assegnati alle rispettive Direzioni e Servizi della sede centrale possono essere delegati dai Dirigenti di cui sopra ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 100.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di responsabilità e fino a concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di budget;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 15 del 12 marzo 2020, con la quale è stata conferita alla sottoscritta la delega ad adottare, nei limiti stabiliti con la citata Determinazione del Segretario Generale n. 3676 del 3 dicembre 2019, atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 100.000,00 a valere sulle voci di budget, assegnate al Centro di Responsabilità “Servizio Patrimonio” – Unità Organizzativa Gestore n. 1101 – CdR 1100, e rientranti nell'ambito delle funzioni e competenze dell'Ufficio Acquisti;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO l'art. 37 del Codice dei contratti, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 216 - comma 10 - del Codice dei contratti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33 – ter del D.L. 179/2012;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, il suddetto stato di emergenza;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; **VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1°, 10 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25 febbraio 2020 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*), n. 2 del 12 marzo 2020 (*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) e n. 3 del 4 maggio 2020 (*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni*) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO l'obbligo, posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;

TENUTO CONTO che, con il suddetto Accordo dell'8 aprile, le Parti hanno convenuto, nell'ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio, la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici da rendere all'utenza;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19;

VISTA la circolare INAIL 3 aprile 2020, n. 13, che ha fornito indicazioni operative per la tutela dei lavoratori in relazione alla diffusione pandemica da nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2);

VISTE le Direttive, dal n. 1 al n.11, del Segretario Generale dell'Ente che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa ed, in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento, la progressiva riapertura fisica degli uffici dell'Ente, per la resa in presenza

delle attività lavorative indifferibili, da attuarsi in base alle disposizioni di sicurezza previste nei Protocolli di “regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”, siglato dalle OOSS rappresentative e dall'Amministrazione in data 6 maggio scorso;

EVIDENZIATA la situazione di criticità degli Uffici periferici aggravata dall'emergenza epidemiologica, dovuta all'attuazione delle disposizioni di cui al DLgs n. 98/2017 e seguenti che hanno previsto la progressiva introduzione del documento unico di circolazione;

RITENUTO, conseguentemente, di voler supportare l'attività dei suddetti Uffici negli adempimenti amministrativi e negoziali volti a garantire idonee condizioni ambientali in occasione della riapertura fisica degli stessi;

CONSIDERATO che, in ottemperanza delle suddette disposizioni, l'Ente, tra le molteplici misure di sicurezza volte a garantire la sicurezza all'interno degli Uffici, deve dotare gli stessi di appositi schermi divisorii di protezione per le postazioni di front office;

CONSIDERATE in particolare le richieste dei suddetti separatori presentate dai responsabili delle Unità Territoriali di Viterbo, Teramo e Bolzano;

RAVVISATA la necessità di acquisire ulteriori pannelli separatori in ragione delle necessità di altre strutture territoriali derivanti dal graduale rientro in presenza dei dipendenti;

RITENUTO di procedere all'acquisto di n. 20 schermi divisorii di protezione per le postazioni di front office, dei quali n. 1 per l'Unità Territoriale di Viterbo, n. 1 per l'Unità Territoriale di Teramo, n. 4 per l'Unità Territoriale di Bolzano e n.14 per le esigenze di altri uffici periferici che ne facciano richiesta;

VISTO, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”* aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 ed al di sotto del valore della soglia di rilievo comunitario, sono tenute ad effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato da altre centrali di committenza ovvero il sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VALUTATA la scelta di espletare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;

RITENUTO di poter ricorrere all'affidamento al di fuori della piattaforma MePA, per valore economico stimato inferiore ad € 5.000,00, pertanto non soggetto al suddetto obbligo di acquisto mediante le piattaforme telematiche secondo quanto indicato nel richiamato articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RITENUTO, al fine di procedere all'affidamento in argomento, di assumere la responsabilità del procedimento in capo alla sottoscritta ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017;

PRESO ATTO che a seguito dell'espletamento della relativa indagine di mercato è stato individuato l'Operatore Economico Valentini Luigi Impresa Individuale in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza, nonché delle risorse tecniche e professionali, in grado di effettuare la fornitura nei tempi richiesti;

CONSIDERATO che, in ragione delle condizioni di svolgimento del servizio, non sussistono rischi di natura interferenziale in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con l'Ente e, pertanto, a norma dell'art. 26, comma 3, del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

RITENUTO di affidare la fornitura alla Impresa individuale Valentini Luigi, partita iva 02706650419 e codice fiscale VLNLGU83H11D749Q, individuata a seguito della sopra indicata indagine di mercato svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la quale ha formulato il preventivo di € 2000,00 (regime forfettario IVA ai sensi della legge 190/2014 s.m.i) per la fornitura di 10 schermi divisorii di protezione per le postazioni di front office comprensivo del servizio di trasporto;

RITENUTO per le motivazioni sopra richiamate di procedere all'acquisto di n. 20 schermi divisorii di protezione per le postazioni di front office;

VALUTATO, altresì, che l'affidamento in argomento è compreso nella soglia di cui all'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e che il ricorso alla suddetta procedura risulta rispondente ai principi di tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa e l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi di legittimità, rotazione degli incarichi e trasparenza ed è stato preceduto da indagine di mercato e della convenienza economica;

PRESO ATTO, altresì, che il DURC rilevato non ha evidenziato alcuna irregolarità e che, pertanto, ai fini del presente pagamento la ditta Individuale Valentini Luigi risulta in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

VISTO l'art. 32, comma 2, secondo inciso, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce che, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTI l'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e l'articolo 6-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 ai sensi del quale «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020»

PRESO ATTO che la Società ha debitamente sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata edotta degli obblighi derivanti dal "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. n.62 /2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DATO CONTO che l'affidamento verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D Lgs. 50/2016, nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le indicazioni dell'ANAC fornite con Delibera n.312 del 9 aprile 2020 e con i Comunicati del Presidente del 20 e del 22 aprile 2020;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

PRESO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. **Z182DF78FB** e che, in ragione dell'importo di spesa previsto, in base alla delibera n.1174 del 19 dicembre 2018, sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

Di dare atto che, seguito del diffondersi della suddetta situazione di grave emergenza sanitaria da Covid-19 ed in considerazione della necessità di garantire la sicurezza degli Uffici, occorre dotarli di apposite schermi divisorii di protezione per le postazioni di front office;

Di prendere atto dell'esito della suddetta indagine esplorativa e di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti, alla ditta individuale Valentini Luigi la fornitura di 20 schermi divisorii di protezione per le postazioni di front office comprensiva del servizio di trasporto verso il corrispettivo di € 4000,00 (SmartCIG **Z182DF78FB**);

Di precisare che il suddetto corrispettivo di € 4000,00 (regime forfettario IVA ai sensi della legge 190/2014 s.m.i) verrà contabilizzato sul conto di costo numero 122030100 "Attrezzature" a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2020 al Servizio Patrimonio quale unità organizzativa gestore 1101 cdr 1100;

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze;

Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta individuale Valentini Luigi tramite piattaforma dedicata DURC ON LINE;

Di dare atto che l'affidamento in oggetto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui non dovessero risultare regolari i controlli sulla ditta individuale Valentini Luigi previsti dalla normativa vigente. In tal caso il contratto sarà risolto di diritto con conseguente obbligo di restituzione dei corrispettivi fino a quel momento ricevuti.

Di stabilire che il pagamento della fornitura verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico.

Di assumere la responsabilità del procedimento e di attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, che la sottoscritta, con riferimento al presente affidamento, per quanto a propria conoscenza, non si trova in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici.

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che il sistema dell'ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di Smart CIG **Z182DF78FB** e che, in ragione dell'importo di spesa previsto, in base alla delibera n.1174 del 19 dicembre 2018, sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000;

Il Dirigente
f.to Antonella Palumbo